



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MICHELONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MARZO 2009

Disciplina della rappresentanza istituzionale locale
degli italiani residenti all'estero

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge è una proposta di riforma organica degli organismi di rappresentanza locale degli italiani residenti all'estero, ovvero dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), rispettivamente disciplinati dalla legge 23 ottobre 2003 n. 286 e dalla legge 6 novembre 1989, n. 368.

Nel mondo politico italiano è diffuso il pensiero che gli organismi di rappresentanza locale degli italiani all'estero, alla luce della presenza nel Parlamento italiano di deputati e senatori eletti all'estero, siano ormai superati o addirittura inutili.

A mio parere è vero il contrario. Oggi, sono ancora più importanti perché fonte diretta di dialogo e di contatto diretto con la comunità italiana residente all'estero.

I parlamentari eletti all'estero, perché possano svolgere il loro lavoro in modo serio ed efficace, hanno bisogno di strutture di rappresentanza locali molto forti e capaci di raccogliere e coordinare le richieste dei cittadini residenti all'estero per poi indirizzarle ai parlamentari.

È tuttavia importante, proprio in seguito ai cambiamenti intervenuti con l'istituzione della circoscrizione estero e la conseguente elezione dei parlamentari ivi residenti, che le strutture di rappresentanza subiscano una profonda riforma, diventando più organiche, funzionali e adeguate al nuovo scenario politico.

Il presente disegno di legge fa confluire in un unico testo legislativo, con gli opportuni aggiornamenti e interventi correttivi, le normative che disciplinano i COMITES e il CGIE, al fine di corrispondere all'esigenza di creare una struttura organica e più coerente.

Con la presentazione del presente disegno di legge si esprime un profondo riconoscimento alle centinaia di persone che in quanto membri dei COMITES e del CGIE svolgono un lavoro inestimabile per le comunità italiane all'estero. Un impegno profuso nel loro tempo libero, a titolo volontario, svolto con profonda dedizione e convinzione.

Il disegno di legge si suddivide in due capi. Il primo reca la riforma dei COMITES, mentre il secondo individua i nuovi compiti e funzioni del CGIE.

Nella prima parte del provvedimento, che va dall'articolo 1 all'articolo 25, la nuova disciplina dei COMITES si fonda su tre assi portanti:

1) la riforma degli organismi di rappresentanza prevede una modifica profonda delle funzioni dei COMITES. Il loro compito principale sarà quello di rappresentare alle istituzioni italiane un quadro generale dei bisogni e delle richieste dei connazionali all'estero, nonché la messa a punto di una relazione annuale sulla situazione e sui bisogni della comunità italiana di riferimento, formulando osservazioni e proposte per migliorare il funzionamento delle strutture consolari e degli altri enti italiani presenti o operanti sul territorio. Al contempo, il COMITES sottoporrà proposte di ottimizzazione dei servizi e delle risorse disponibili, segnalando eventuali elementi di criticità. La relazione e le proposte saranno trasmesse alla commissione continentale del CGIE di proprio riferimento e al Ministero degli affari esteri. Ai COMITES è assegnato anche il compito di redigere un rapporto annuale sugli interventi effettuati dalle autorità ed enti italiani a favore della collettività italiana nel territorio di riferimento del COMITES. In detto rapporto, un apposito capitolo è dedicato alla valutazione

della qualità e dell'efficienza dei servizi forniti dal consolato. Il rapporto è trasmesso alla commissione continentale del CGIE di proprio riferimento e al Ministero degli affari esteri. In tal modo il rapporto dei COMITES rappresenta uno dei parametri di valutazione del personale e dei servizi offerti dai consolati italiani;

2) la riforma chiarisce i rapporti tra i COMITES e le strutture consolari all'estero. Un rapporto che non può essere subalterno, ma che si distingue nelle peculiarità delle rispettive responsabilità e competenze. Anche per questa ragione, il presente disegno di legge prevede una riduzione del numero dei COMITES. Riduzione che ne aumenta la rappresentatività territoriale e che viene largamente compensata dal potenziamento e da una più netta definizione delle competenze e dei compiti degli stessi organismi;

3) la riforma favorisce il coordinamento dell'operato dei COMITES e di quello del CGIE, evidenziandone la stretta interrelazione. Ogni COMITES, infatti, elegge un delegato al CGIE, creando così un legame diretto tra le due strutture. Legame che viene sottolineato anche dal fatto che il disegno di legge, evidenziando l'importanza del rapporto con il territorio valorizza le riunioni delle commissioni continentali alle quali partecipano anche i presidenti dei COMITES.

La seconda parte del provvedimento, che va dagli articoli 26 a 41, reca la nuova disciplina del CGIE.

L'attuale legge del CGIE prevede nella sua composizione anche 29 membri cosiddetti di nomina governativa espressione di forze politiche, sindacali, patronali, e di altre categorie professionali. La legge attualmente

in vigore prevede altresì l'istituzione della Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni, le province autonome e il CGIE. Ritengo che in questo articolo sia formalizzata la funzione più importante del CGIE. Purtroppo, l'esperienza degli ultimi anni ha dimostrato l'impossibilità di realizzare tale obiettivo.

Sulla base di questa considerazione il presente disegno di legge, anche per rendere più operativo e più snello il CGIE, ma soprattutto più efficace per le materie di sua competenza, riduce la quota dei membri di nomina governativa ai soli esponenti portatori di specifiche competenze, e introduce la partecipazione degli assessori regionali con delega all'emigrazione, o dei presidenti delle regioni ove non vi sia un assessore con tale delega, e dei presidenti delle province autonome o di loro delegati. Le regioni e le province autonome diventano così parte integrante del CGIE. Di fatto, il CGIE diventa la Conferenza permanente Stato - regioni - province autonome e CGIE. In vista della riforma dello Stato di tipo federale, un CGIE così composto si adegua, anticipandola, all'evoluzione della situazione italiana.

L'articolo 42 reca la copertura finanziaria al provvedimento, finalizzata a consentire le elezioni dei nuovi COMITES nell'anno 2010 e al funzionamento ordinario di tali organismi a decorrere dal medesimo anno.

Infine, l'articolo 43 reca l'abrogazione delle legge 23 ottobre 2003 n. 286, e dalla legge 6 novembre 1989, n. 368.

Per quanto sopra esposto, si auspica un esame ed un'approvazione in tempi rapidi del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

COMITATI DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO

Art. 1.

1. In ogni circoscrizione consolare ove risiedono almeno ventimila cittadini italiani iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è istituito, con decreto del Ministro degli affari esteri, un Comitato degli italiani all'estero (COMITES).

2. Il COMITES è organo di rappresentanza locale degli italiani all'estero.

3. In particolari aree geografiche, con una presenza di cittadini italiani distribuita su un territorio molto ampio, è possibile istituire un COMITES che faccia riferimento a più circoscrizioni consolari anche in deroga alla soglia individuata al comma 1.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero degli affari esteri, sentiti i COMITES in carica e il Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), con apposito decreto, ridetermina, ai sensi del comma 1, il numero e le sedi dei COMITES.

5. Entro sei mesi dalla scadenza del mandato dei COMITES eletti ai sensi della presente legge, il Ministero degli affari esteri, sentiti i COMITES in carica e il CGIE, ridetermina, qualora necessario, con apposito decreto i nuovi COMITES da eleggere.

Art. 2.

1. Ciascun COMITES, segue, in collaborazione con l'autorità consolare, la vita sociale e culturale della comunità italiana della propria circoscrizione consolare di riferimento, propone alle associazioni italiane opportune iniziative nelle materie attinenti alla vita sociale e culturale della comunità italiana residente nella circoscrizione e, con i fondi di cui alle lettere *a)*, *c)*, *d)* ed *e)* del comma 1 dell'articolo 3, partecipa ad esse. Al fine di favorire la partecipazione dei singoli alla vita sociale e culturale italiana della circoscrizione consolare di propria competenza, il COMITES favorisce la diffusione delle notizie sulle attività e le iniziative delle associazioni, istituzioni ed altri enti presenti sul territorio.

2. Ciascun COMITES redige una relazione annuale sulla situazione e sui bisogni della comunità italiana di riferimento facendo osservazioni e proposte per migliorare il funzionamento delle strutture dei servizi consolari e degli altri enti italiani eventualmente presenti nel territorio di riferimento del COMITES. Il COMITES, inoltre, formula nella predetta relazione proposte per ottimizzare servizi e risorse disponibili segnalando le eventuali criticità che si trovassero ad affrontare le nostre comunità. La relazione è trasmessa alla Commissione continentale del CGIE di proprio riferimento e al Ministero degli affari esteri.

3. Ciascun COMITES redige, inoltre, un rapporto annuale sugli interventi effettuati dalle autorità ed enti italiani a favore della collettività italiana nel territorio di riferimento del COMITES. Un apposito capitolo del rapporto è dedicato, altresì, alla valutazione della qualità e dell'efficienza dei servizi forniti dal consolato. Il rapporto è trasmesso alla Commissione continentale del CGIE di proprio riferimento e al Ministero degli affari esteri. Il rapporto dei COMITES rappresenta uno dei parametri di valutazione

del personale e dei servizi offerti dai consolati italiani.

4. Nell'ambito delle materie di cui al comma 1, l'autorità consolare e il COMITES assicurano un regolare flusso di informazioni circa le attività promosse nell'ambito della circoscrizione consolare dallo Stato italiano, dalle regioni, dalle province autonome e dagli altri enti territoriali italiani, nonché da altre istituzioni e organismi che usufruiscono di finanziamenti o contributi pubblici.

5. Ciascun COMITES elegge, tra i cittadini italiani o di origine italiana, non membri del COMITES, che maggiormente si sono distinti per il loro impegno culturale e sociale a favore della collettività, un rappresentante della circoscrizione consolare di riferimento presso il CGIE. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto a maggioranza qualificata di tre quarti dei componenti del COMITES. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza qualificata di due terzi. Se il COMITES non riesce ad eleggere un rappresentante dopo cinque scrutini, lo stesso decade dal diritto di inviare un proprio rappresentante presso il CGIE. Tale elezione deve svolgersi entro tre mesi dalla data di insediamento del COMITES medesimo. Il COMITES può revocare la nomina, con maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi componenti, in caso di motivato disaccordo con il proprio delegato e nominare un nuovo delegato con le modalità di cui al presente comma.

6. Il rappresentante del COMITES presso il CGIE eletto ai sensi del comma 5, partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del COMITES che lo ha eletto.

7. L'autorità consolare e il COMITES indicano riunioni congiunte per l'esame di iniziative e progetti specifici, ritenuti di particolare importanza per la comunità italiana. L'autorità consolare è tenuta, altresì, a raccogliere le segnalazioni deliberate dal COMITES relative a problematiche della comunità italiana residente nella circoscrizione e ad attivarsi presso le autorità locali per la soluzione delle medesime. A tal fine, l'autorità

consolare comunica al COMITES i risultati delle iniziative intraprese. Di tali iniziative è data dettagliata informazione e valutazione nel rapporto annuale redatto dal COMITES.

8. In casi di particolare rilevanza di persistente disaccordo tra le autorità consolari e il COMITES, quest'ultimo, con apposita e motivata delibera, può tramite il suo delegato al CGIE sollecitare l'intervento del Ministero degli affari esteri che entro due mesi è tenuto ad esprimersi sulla delibera del COMITES.

9. Nel rispetto delle norme previste dagli ordinamenti locali e delle norme di diritto internazionale e comunitario, al fine di favorire l'integrazione dei cittadini italiani nella società locale e di mantenere i loro legami con la realtà politica e culturale italiana, nonché per promuovere la diffusione della storia, della tradizione, della lingua e cultura italiana, e dell'economia italiana, il COMITES coopera con l'autorità consolare nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare.

10. Tutti gli enti italiani che operano all'estero e che ricevono finanziamenti o contributi pubblici dallo Stato italiano e dagli enti locali forniscono all'autorità consolare e al COMITES informazioni periodiche sull'attività svolta nella circoscrizione consolare.

11. Il COMITES adotta un regolamento interno che disciplina la propria organizzazione e le modalità di funzionamento.

Art. 3.

1. Il COMITES provvede al proprio funzionamento e all'adempimento dei propri compiti con:

- a) le rendite dell'eventuale patrimonio;
- b) i finanziamenti annuali disposti dal Ministero degli affari esteri;
- c) gli eventuali finanziamenti disposti da altre amministrazioni italiane;

d) gli eventuali contributi disposti dai Paesi ove hanno sede i COMITES e dai privati;

e) il ricavato di attività e di manifestazioni varie.

2. I finanziamenti di cui al comma 1, lettera b), sono erogati nei limiti dei complessivi stanziamenti allo scopo iscritti nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e devono essere destinati esclusivamente al funzionamento del COMITES, nonché per la sua attività di raccolta e di divulgazione delle informazioni di interesse per la comunità italiana nella circoscrizione di riferimento attraverso l'organizzazione di assemblee pubbliche, pubblicazione di inserti di informazione sui giornali e i media locali e gestione di siti *internet*.

3. Per essere ammesso a ricevere il finanziamento statale di cui al comma 1, lettera b), il COMITES presenta al Ministero degli affari esteri, tramite l'autorità consolare, entro il 31 ottobre di ogni anno, il bilancio preventivo delle spese da sostenere per il proprio funzionamento e le attività previste al comma 2 nell'anno successivo, accompagnato dalla richiesta di finanziamento.

4. Il COMITES, entro quarantacinque giorni dalla fine della gestione annuale, presenta il rendiconto consuntivo dei finanziamenti di cui alla lettera b) del comma 1, certificato da tre revisori dei conti, dei quali due designati dal COMITES e uno dall'autorità consolare, scelti al di fuori del COMITES stesso.

5. Sulle richieste di finanziamento il Ministero degli affari esteri decide, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio dello Stato, con decreto che viene tempestivamente portato a conoscenza del COMITES, per il tramite dell'autorità consolare competente.

6. In presenza dei presupposti di cui al comma 3, i finanziamenti sono erogati entro

il primo quadrimestre dell'anno. Essi sono determinati in misura adeguata ad assicurare la funzionalità dei servizi e le attività d'informazione previste al comma 2, sulla base di criteri che tengano conto del numero dei componenti il COMITES, della consistenza numerica delle comunità italiane, dell'estensione territoriale in cui agisce il COMITES, nonché della realtà socio-economica del Paese in cui il COMITES opera.

7. I libri contabili e la relativa documentazione amministrativa di giustificazione, concernenti l'impiego dei finanziamenti disposti dal Ministero degli affari esteri e dagli enti pubblici italiani, sono tenuti a disposizione della competente autorità consolare, per eventuali verifiche.

8. In caso di avvicendamento nelle cariche del COMITES, tutta la documentazione contabile e amministrativa è consegnata entro dieci giorni da parte di colui che cessa dalla carica al nuovo titolare.

9. I bilanci del COMITES sono pubblici.

10. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 3.000.000 di euro annui a decorrere dal 2010.

Art. 4.

1. L'autorità consolare collabora con il COMITES per il reperimento della sede. Qualora le condizioni locali lo permettano, il COMITES fissa la propria sede presso la struttura diplomatica o consolare, oppure presso l'Istituto italiano di cultura o altre istituzioni dello Stato.

2. La segreteria del COMITES è affidata con incarico gratuito a un membro del COMITES stesso.

3. Compatibilmente con le esigenze di bilancio, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il COMITES può avvalersi di personale di segreteria, che è assunto con contratto di lavoro subordinato privato regolato dalla normativa locale.

Art. 5.

1. Il COMITES è composto da dodici membri per le comunità fino a 100.000 cittadini italiani e da diciotto membri per quelle composte da più di 100.000 cittadini italiani. Le comunità sono suddivise in collegi elettorali in base alla suddivisione territoriale della popolazione residente e a ciascun collegio è garantito almeno l'elezione di un proprio rappresentante nell'ambito del COMITES. Tale suddivisione è determinata con il decreto del Ministero degli affari esteri di cui all'articolo 1, comma 4. Ai fini della determinazione del numero dei membri, la consistenza delle comunità è quella risultante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni, sulla base dell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459.

2. Sono eleggibili i cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare e candidati in una delle liste presentate, purché iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e in possesso dei requisiti per essere candidati alle consultazioni elettorali amministrative. La candidatura è ammessa soltanto in una circoscrizione e per una sola lista. Nel caso di candidatura in più circoscrizioni o in più liste, il candidato non è eleggibile.

3. Il COMITES e il presidente del COMITES sono eletti a suffragio universale e diretto con voto personale, eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati ognuna collegata con un candidato alla carica di presidente del COMITES. La modalità del voto è per corrispondenza.

4. Non sono eleggibili i dipendenti dello Stato italiano che prestano servizio all'estero, ivi compresi il personale a contratto, nonché coloro che detengono cariche istituzionali e i loro collaboratori salariati. Non sono, altresì, eleggibili gli amministratori e i legali rappresentanti di enti che a qualsiasi titolo, rice-

vono finanziamenti pubblici italiani, nonché i membri dei COMITES già eletti per più di due mandati.

5. Le sedute del COMITES sono pubbliche. La pubblicità è assicurata anche mediante pubblicazione dei resoconti sull'albo consolare e comunicazione ai mezzi di informazione locali.

6. Il capo dell'ufficio consolare, o un suo rappresentante appositamente delegato, partecipa alle sedute del COMITES, senza diritto di voto. Alle sedute del COMITES possono, altresì, essere chiamati a partecipare a titolo consultivo esperti esterni in relazione agli argomenti in esame.

7. I parlamentari eletti all'estero hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dei COMITES. Essi devono ricevere le convocazioni e i verbali delle riunioni del COMITES.

8. Ai membri del COMITES è riconosciuto un rimborso spese forfetario di 500 euro annui per spese telefoniche e di rappresentanza.

Art. 6.

1. In ogni Paese in cui esiste più di un COMITES è istituito un Comitato dei presidenti di cui fa parte il presidente di ciascun COMITES, ovvero un suo rappresentante membro del COMITES medesimo. Il Comitato dei presidenti si riunisce almeno una volta l'anno; alle riunioni sono invitati senza diritto di voto i membri del CGIE e i parlamentari italiani eletti all'estero. Le riunioni sono convocate e presiedute dal coordinatore eletto tra i presidenti membri del Comitato medesimo.

2. Almeno una volta l'anno in ogni Paese è tenuta una riunione, indetta e presieduta dall'ambasciatore, con la partecipazione dei consoli, dei membri del CGIE e dei presidenti dei COMITES, per discutere i problemi della comunità italiana. A tale riunione sono invitati i parlamentari italiani eletti all'estero.

3. Le spese di viaggio per la partecipazione dei membri dei COMITES alle riunioni di cui ai commi 1 e 2 sono a carico dei bilanci dei COMITES cui ciascun membro appartiene.

4. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 250.000 euro annui a decorrere dal 2010.

Art. 7.

1. Oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana di cui all'articolo 5, possono far parte del COMITES, per cooptazione, i cittadini stranieri di origine italiana in misura non eccedente un terzo dei componenti il COMITES eletto.

2. Al fine di cui al comma 1, le associazioni delle comunità italiane che operano nella circoscrizione consolare da almeno cinque anni e che sono regolarmente iscritte nell'albo dell'autorità consolare, previa verifica del COMITES, designano, in conformità ai rispettivi statuti, un numero di cittadini stranieri di origine italiana complessivamente pari ad almeno il doppio dei membri da cooptare.

3. Ciascun componente eletto del COMITES può esprimere, a scrutinio segreto, un numero di preferenze pari ad un terzo rispetto a quello dei membri da cooptare.

4. Sono eletti coloro che riportano almeno la metà più uno dei voti del COMITES. A tale elezione si procede successivamente alla elezione di cui all'articolo 11, comma 1.

Art. 8.

1. I componenti del COMITES restano in carica cinque anni e sono rieleggibili solo per un periodo massimo di due mandati consecutivi.

2. Qualora l'elezione dei componenti di un COMITES sia, per qualsiasi motivo, avvenuta in tempi tali che la scadenza del man-

dato non coincide con quella della generalità dei COMITES, la durata in carica di tali componenti non può protrarsi oltre il limite previsto per la generalità dei COMITES.

3. Con decreto dell'autorità consolare, su indicazione del presidente del COMITES, i membri deceduti, dimissionari o decaduti sono sostituiti con i primi candidati non eletti della lista cui appartengono. La mancata partecipazione immotivata ai lavori del COMITES per tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica. È, altresì, motivo di decadenza dalla carica di membro del COMITES il trasferimento della residenza dalla circoscrizione consolare in cui l'elezione ha avuto luogo.

4. Quando il numero dei membri del COMITES si riduce a meno della metà, esso è sciolto dall'autorità consolare, che indice nuove elezioni da svolgere entro sei mesi dalla data di scioglimento. L'autorità consolare propone, altresì, lo scioglimento del COMITES quando esso rinvia cinque sedute consecutive per mancanza del numero legale, oppure quando, per gravi motivi o per sostanziale modifica della circoscrizione, non è in grado di garantire un regolare espletamento delle sue funzioni. Sulla base della proposta dell'autorità consolare, il Ministro degli affari esteri, sentiti il comitato di presidenza del CGIE e la Commissione continentale del CGIE di competenza, dispone con decreto lo scioglimento del COMITES.

Art. 9.

1. Salvo quanto diversamente previsto dalla presente legge, il COMITES adotta le proprie deliberazioni a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del presidente. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti in carica.

Art. 10.

1. Le dimissioni del presidente del COMITES sono richieste con mozione sottoscritta da almeno un terzo dei componenti di cui all'articolo 5, comma 1, che indica anche il nuovo candidato, da individuare tra i componenti elettivi del COMITES. Tale mozione è posta ai voti in apertura dei lavori della seduta successiva. Se è approvata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti di cui al citato articolo 5, comma 1, il candidato indicato nella mozione subentra immediatamente nella carica di presidente. In caso di dimissioni volontarie del presidente del COMITES, il nuovo presidente viene eletto a maggioranza fra i membri del COMITES stesso, integrato dal primo dei non eletti della lista del presidente dimissionario, e dura in carica fino alle nuove elezioni.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'ordinamento locale, il presidente ha la rappresentanza legale del COMITES. Egli convoca il COMITES almeno una volta ogni quattro mesi e quando lo richiede per iscritto almeno un terzo dei suoi componenti, ovvero l'autorità consolare.

Art. 11.

1. Il COMITES elegge un esecutivo composto da un numero di membri non superiore ad un quarto dei suoi componenti. Per tale elezione, ciascun componente dispone di un numero di preferenze non superiore a due terzi del numero di membri dell'esecutivo da eleggere.

2. Il presidente del COMITES fa parte dell'esecutivo e lo presiede. Egli è coadiuvato dal più votato dei membri dell'esecutivo che svolge funzioni di vicepresidente ovvero, in caso di parità di voti, dal membro più anziano come componente del COMITES e, tra

membri di pari anzianità, dal più anziano di età.

3. L'esecutivo istruisce le sessioni del COMITES e opera secondo le sue direttive.

Art. 12.

1. Il COMITES istituisce al suo interno commissioni di lavoro, delle quali possono essere chiamati a far parte esperti esterni, compatibilmente con le esigenze di bilancio.

2. Le commissioni di cui al comma 1 sono presiedute da un membro del COMITES. Alle loro riunioni può partecipare il capo dell'ufficio consolare o un suo rappresentante, appositamente delegato.

Art. 13.

1. Hanno diritto di voto per l'elezione del COMITES i cittadini italiani iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, che sono residenti da almeno sei mesi nella circoscrizione consolare e che sono elettori ai sensi del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

2. L'elenco di cui al comma 1 è reso pubblico con modalità definite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 25. Con lo stesso regolamento sono definiti i termini per l'iscrizione nel predetto elenco.

Art. 14.

1. In ogni circoscrizione consolare sono presentate liste concorrenti di candidati alla carica di consigliere.

2. Ciascuna lista è contrassegnata da un proprio simbolo e collegata a un candidato presidente del COMITES.

3. La votazione per l'elezione del COMITES e per l'elezione del presidente del COMITES avviene su un'unica scheda.

4. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista e il nome del candidato presidente, affiancato dalla lista dei candidati della medesima lista.

5. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste tracciando un segno nel relativo rettangolo. Ciascun elettore, nell'ambito dei candidati della lista da lui votata, può esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei candidati da eleggere, apponendo un segno accanto al nome o ai nomi dei candidati prescelti.

6. Le liste elettorali sono composte in modo da garantire le pari opportunità e una efficace rappresentazione della comunità di riferimento. A pena di inammissibilità, le liste devono essere composte alternando candidati di sesso diverso e devono vedere la presenza di candidati di età inferiore di anni 35 pari ad almeno un terzo del numero complessivo di candidati.

Art. 15.

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 22, le elezioni sono indette dal capo dell'ufficio consolare tre mesi prima del termine di scadenza del precedente COMITES. In caso di scioglimento anticipato, l'indizione è effettuata entro un mese dalla data di emanazione del decreto di scioglimento.

2. L'indizione delle elezioni è portata a conoscenza della collettività italiana mediante affissione all'albo consolare, circolari informative e l'uso di ogni altro mezzo di informazione.

3. Entro il mese successivo alla data di indizione delle elezioni possono essere presentate le liste dei candidati, sottoscritte da un numero di elettori non inferiore a cento per le collettività composte da un numero di cittadini italiani fino a cinquantamila, ed a due-

cento per quelle composte da un numero di cittadini italiani superiore a cinquantamila.

4. I sottoscrittori devono essere iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e non possono essere candidati.

5. Le firme di elettori che compaiono in più di una lista sono considerate nulle.

6. Per l'attuazione del comma 2 è autorizzata la spesa di 1.800.000 euro per l'anno 2010.

Art. 16.

1. Le liste dei candidati sono presentate ad un apposito ufficio elettorale istituito presso gli uffici consolari, presieduto dal capo dell'ufficio o da un suo rappresentante, che le accetta nei termini e secondo le modalità prescritti dal regolamento di cui all'articolo 25.

2. Scaduto il termine per la presentazione delle liste, è costituito, sempre presso gli uffici consolari, un comitato elettorale circoscrizionale presieduto dal capo dell'ufficio o da un suo rappresentante.

3. Del comitato di cui al comma 2 non possono far parte i candidati.

4. I membri del comitato elettorale circoscrizionale sono nominati, tra gli aventi diritto al voto nell'ambito della circoscrizione, dal capo dell'ufficio consolare, su designazione dei presentatori delle liste e delle associazioni degli emigrati presenti nella circoscrizione e secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui all'articolo 25.

5. Il comitato elettorale circoscrizionale ha il compito di controllare la validità delle firme e delle liste presentate, di costituire i seggi elettorali, di nominare i presidenti dei seggi e gli scrutatori, di sovrintendere e di coadiuvare l'attività dei seggi elettorali.

6. Le decisioni del comitato elettorale circoscrizionale sono valide se adottate a maggioranza dei componenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 17.

1. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, l'ufficio consolare, d'intesa con il comitato elettorale circoscrizionale istituito ai sensi dell'articolo 16, provvede alla stampa del materiale elettorale da inserire nel plico di cui al comma 3 e provvede, altresì, per i casi di cui al comma 5.

2. Le schede sono di carta consistente e comprendono, con la stessa evidenza, tutte le liste disposte e numerate in ordine di presentazione.

3. Non oltre venti giorni prima della data stabilita per le votazioni, l'ufficio consolare invia agli elettori di cui all'articolo 13 il plico contenente il certificato elettorale, la scheda e la relativa busta e una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente; il plico contiene, altresì, un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto e il testo della presente legge.

4. Un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore.

5. Gli elettori di cui al presente articolo che, a quattordici giorni dalla data delle votazioni, non hanno ricevuto al proprio domicilio il plico di cui al comma 3 possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare; questi, all'elettore che si presenta personalmente, può rilasciare, previa annotazione su apposito registro, un altro certificato elettorale munito di apposito sigillo e una seconda scheda elettorale che deve comunque essere inviata secondo le modalità di cui ai commi 4 e 6.

6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto. Il tagliando deve essere compilato dall'elettore con il numero del documento di identi-

ficazione dell'elettore e deve essere sottoscritto dall'elettore all'atto del voto. Compilate le operazioni di voto l'elettore spedisce la documentazione non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.

7. Sono considerate valide ai fini dello scrutinio le buste comunque pervenute agli uffici consolari entro le ore 24 del giorno stabilito per le votazioni.

8. I responsabili degli uffici consolari provvedono all'incenerimento delle schede pervenute dopo la scadenza del termine di cui al comma 7 e di quelle stampate per i casi di cui al comma 5 e non utilizzate. Di tali operazioni è redatto apposito verbale, che è trasmesso al Ministero degli affari esteri.

9. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 11.000.000 euro per l'anno 2010.

Art. 18.

1. Presso ciascun ufficio consolare è costituito un seggio elettorale per ogni duemilacinquecento elettori residenti nella circoscrizione consolare, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori.

2. Il comitato elettorale circoscrizionale, almeno dieci giorni prima della data delle elezioni, costituisce i seggi elettorali e nomina i presidenti dei seggi. Il segretario del seggio è scelto, prima dell'insediamento, dal presidente; funge da vicepresidente il più anziano tra gli scrutatori. Ciascun seggio è composto, oltre che dal presidente e dal segretario, dagli scrutatori, in numero non inferiore a quattro, e dai rappresentanti di lista.

3. Gli scrutatori sono nominati tra gli elettori non candidati, almeno dieci giorni prima delle elezioni, dal comitato elettorale circoscrizionale, nell'ambito delle designazioni

effettuate dai presentatori delle liste o, in mancanza, d'ufficio.

4. Quando uno scrutatore è assente all'atto dell'insediamento del seggio, il presidente nomina scrutatore uno degli elettori.

5. Ai presidenti dei seggi, ai segretari e agli scrutatori spetta un'indennità stabilita con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Per l'attuazione dei commi 1 e 5 è autorizzata, per l'anno 2010, rispettivamente la spesa di 600.000 euro e di 800.000 euro.

Art. 19.

1. L'assegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli seggi è effettuata a cura del COMITES elettorale circoscrizionale.

2. Per le modalità delle operazioni di scrutinio, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni recate dall'articolo 14 della legge 27 dicembre 2001, n. 459.

3. Al momento dello spoglio, prima dell'apertura della busta contenente il voto dell'elettore, va verificata la corrispondenza del numero del documento di identificazione che l'elettore ha scritto sul tagliando con il numero risultante dagli elenchi consolari.

4. Per ogni caso non disciplinato dalla presente legge o controverso, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

5. Il comitato elettorale circoscrizionale procede al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale nonché le contestazioni e i reclami presentati, decide sull'assegnazione dei voti stessi.

6. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, il comitato elettorale circoscrizionale non può riesaminare le schede già scrutinate dal

seggio elettorale e le schede da questo dichiarate nulle.

Art. 20.

1. Alla lista elettorale vincente è attribuito la metà più uno dei seggi del comitato. I seggi rimanenti sono attribuiti alle altre liste in misura proporzionale ai voti conseguiti. Non sono ammesse alla assegnazione dei seggi le liste che abbiano ottenuto meno del cinque per cento del totale dei voti validi espressi.

Art. 21.

1. Il comitato elettorale circoscrizionale, sulla base dei risultati dello scrutinio, procede alla proclamazione degli eletti e alla redazione del verbale delle operazioni elettorali, che è sottoscritto da tutti i componenti del comitato stesso.

2. La comunicazione dell'avvenuta conclusione delle operazioni di voto è data con le stesse modalità previste dall'articolo 15, comma 2.

Art. 22.

1. Nei Paesi in cui non è possibile procedere all'elezione dei COMITES, con decreto del Ministro degli affari esteri sono istituiti COMITES aventi gli stessi compiti e composizione di quelli elettivi di cui all'articolo 1.

2. I membri dei COMITES di cui al comma 1 sono nominati dall'autorità consolare, sentiti i componenti del CGIE residenti nel Paese e le associazioni italiane operanti nella circoscrizione.

3. L'autorità consolare di una circoscrizione ove risiedono meno di tremila cittadini italiani può istituire COMITES con funzioni consultive da esercitare in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 2. Tali COMI-

TES sono composti da almeno cinque e da non più di dodici esponenti della comunità italiana, tra i quali eleggono il proprio presidente, in conformità alla normativa relativa ai COMITES eletti.

4. Ai COMITES di cui ai commi 1 e 3 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6.

5. Il Ministro degli affari esteri, su proposta dei competenti uffici consolari, finanzia i COMITES istituiti ai sensi dei commi 1 e 3, secondo le modalità e nei limiti previsti dall'articolo 3 per i COMITES eletti.

Art. 23.

1. Per la soluzione delle controversie relative all'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge, il COMITES interessa la Direzione generale competente del Ministero degli affari esteri la quale, entro due mesi, adotta un provvedimento definitivo, sentita l'autorità consolare, il segretario generale del CGIE e i componenti del CGIE residenti nello Stato ove opera il COMITES.

Art. 24.

1. I COMITES istituiti alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino all'indizione delle elezioni successive alla data di entrata in vigore della legge stessa.

Art. 25.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono emanate le norme di attuazione della presente legge.

CAPO II
CONSIGLIO
DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO

Art. 26.

1. È istituito il Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), che ha sede presso il Ministero degli affari esteri.

2. Il CGIE è l'organismo di rappresentanza delle comunità italiane all'estero presso tutti gli organismi che pongono in essere politiche che interessano le comunità all'estero.

3. Il CGIE, in aderenza ai principi affermati dagli articoli 3 e 35 della Costituzione, ha il fine di promuovere e agevolare lo sviluppo delle condizioni di vita delle comunità italiane all'estero e dei loro singoli componenti, di rafforzare il collegamento di tali comunità con la vita politica, culturale, economica e sociale dell'Italia, di assicurare la più efficace tutela dei diritti degli italiani all'estero e di facilitarne il mantenimento dell'identità culturale e linguistica, l'integrazione nelle società di accogliimento e la partecipazione alla vita delle comunità locali, nonché di facilitare il coinvolgimento delle comunità italiane residenti nei Paesi in via di sviluppo nelle attività di cooperazione allo sviluppo, e di collaborazione nello svolgimento delle iniziative commerciali aventi come parte principale l'Istituto nazionale per il commercio estero, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le altre forme associative dell'imprenditoria italiana.

Art. 27.

1. Per l'attuazione dei fini di cui all'articolo 26 il CGIE provvede ad elaborare, sulla base delle relazioni e dei rapporti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, una relazione annuale da presentare tramite il Governo al

Parlamento, nella quale sono contenute valutazioni sugli eventi e le iniziative adottate nell'anno precedente e le prospettive e gli indirizzi di intervento per l'anno successivo. A tal fine il CGIE provvede a:

a) esaminare, in armonia con lo sviluppo politico, culturale, economico e sociale dell'Italia, i problemi delle comunità all'estero, in particolare per quanto attiene alle condizioni di vita e di lavoro dei singoli e delle comunità medesime nel loro insieme, alla formazione scolastica e professionale, al reinserimento in attività produttive ed alle altre esigenze di coloro che decidono di rimpatriare;

b) formulare, su richiesta del Governo o dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, pareri e, di propria iniziativa, proposte e raccomandazioni, in materia di iniziative legislative o amministrative ed elettorali dello Stato o delle regioni, accordi internazionali e normative comunitarie concernenti le comunità italiane all'estero;

c) promuovere studi e ricerche su materie riguardanti le comunità italiane e di origine italiana nel mondo, collaborando alla organizzazione e alla elaborazione degli stessi;

d) verificare e promuovere i processi di integrazione delle comunità italiane nelle strutture sociali ed economico-produttive del Paese ospitante e di valorizzazione dell'identità nazionale delle comunità italiane all'estero.

Art. 28.

1. Il CGIE esprime parere e formula proposte sulle iniziative del Governo concernenti le seguenti materie:

a) stanziamenti sui vari capitoli del bilancio dello Stato in favore delle comunità italiane all'estero;

b) programmi pluriennali e relativi finanziamenti per la politica scolastica, la formazione professionale e la tutela sociale, assistenziale e previdenziale;

c) criteri per l'erogazione di contributi ad associazioni nazionali, patronati, enti di formazione scolastica e professionale, organi di stampa, di divulgazione e di informazione che svolgono concreta attività di sostegno e di promozione economica, sociale, culturale e civile delle comunità italiane all'estero;

d) informazioni e programmi radiotelevisivi e informatizzati per le comunità italiane all'estero;

e) linee di riforma dei servizi consolari, scolastici e sociali.

2. Il CGIE esprime parere sulle questioni concernenti le comunità italiane all'estero affrontate dal Governo e dalle regioni. A tal fine, le amministrazioni dello Stato e gli enti territoriali forniscono tempestivamente e compiutamente le informazioni loro richieste nelle materie di competenza del CGIE.

3. Il CGIE ha diritto di accesso presso tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi comprese le rappresentanze diplomatiche e consolari, e presso gli enti territoriali, alle informazioni nelle materie di sua competenza, fatti salvi i limiti e le deroghe al diritto di accesso ai documenti amministrativi stabiliti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

4. In caso di motivata urgenza, il parere è formulato dal COMITES di presidenza di cui all'articolo 34 e deve essere sottoposto alle valutazioni del CGIE nella prima riunione successiva.

5. Si prescinde dal parere del CGIE qualora lo stesso non sia espresso nella riunione successiva alla richiesta.

6. Il Governo e le regioni motivano le decisioni assunte sulle questioni di interesse per le comunità italiane all'estero, qualora difformi dal parere espresso dal CGIE ai sensi del comma 2, trasmettendo copia della

motivazione alle competenti Commissioni parlamentari.

Art. 29.

1. Il CGIE è composto dai delegati dei COMITES eletti secondo le modalità previste all'articolo 2, comma 5, in rappresentanza delle comunità italiane all'estero, dagli assessori regionali con delega all'emigrazione, o presidenti di regione ove non vi sia un assessore con delega all'emigrazione, nonché dai presidenti delle province autonome o loro delegati. Questi compongono l'assemblea plenaria del CGIE.

2. L'assemblea plenaria, nella sua prima riunione, elegge tra i delegati dei COMITES il Segretario generale e un vice segretario. Per l'elezione del Segretario generale e del vice segretario generale si procede con votazioni successive e con schede separate. È eletto Segretario generale colui che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei membri del CGIE. Qualora nessun candidato raggiunga tale maggioranza, si procede ad un secondo scrutinio tra i due candidati che hanno ottenuto il più alto numero di voti nel primo scrutinio. Risulta eletto chi ottiene il più alto numero dei voti. È eletto vice segretario generale colui che al primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero dei voti dei partecipanti alla votazione. Ciascun membro scrive sulla propria scheda un nome per il Segretario generale e per il vice segretario generale.

3. I membri del CGIE, eletti ai sensi dell'articolo 2, comma 5, devono risiedere da almeno tre anni nel Paese di competenza del COMITES, aver raggiunto la maggior età ed essere in possesso della cittadinanza italiana o essere di origine italiana.

Art. 30.

1. I membri del CGIE rimangono in carica per una durata equivalente a quella prevista per i membri dei COMITES.

2. I membri del CGIE decadono dalla carica qualora non partecipino, senza giustificato motivo, a più di due sedute plenarie consecutive del CGIE, ovvero, quando si tratta di membri in rappresentanza delle comunità italiane all'estero, qualora perdano la residenza nel Paese per il quale sono stati designati.

Art. 31.

1. Partecipano ai lavori del CGIE, con solo diritto di parola:

a) i parlamentari eletti nella circoscrizione estero;

b) il direttore generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie del Ministero degli affari esteri;

c) il direttore generale dell'impiego del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

d) un esperto designato dal Ministro dell'interno, uno dal Ministro dello sviluppo economico, uno dal Ministro per i beni e le attività culturali, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

e) un rappresentante del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

2. Sono invitati a partecipare ai lavori del CGIE, senza diritto di voto:

a) un rappresentante della Consulta nazionale dell'emigrazione, composta dalle associazioni nazionali dell'emigrazione;

b) un rappresentante dei patronati nominato dal Centro patronati (CEPA) e un rappresentante dei patronati non membri del CEPA che realizza il maggior punteggio all'estero, come rilevato annualmente dal Mi-

nistero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

c) un rappresentante della Federazione nazionale della stampa;

d) un rappresentante della Federazione unitaria della stampa italiana all'estero;

e) un rappresentante dell'organizzazione più rappresentativa dei lavoratori frontalieri;

f) un rappresentante dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) e un rappresentante dell'Assocamere estero;

g) un rappresentante della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A.;

3 Il Comitato di presidenza può invitare a partecipare ai lavori del CGIE, del Comitato di presidenza, delle commissioni per le aree continentali e delle commissioni di lavoro, con solo diritto di parola, sino a venti personalità interessate ai problemi all'ordine del giorno, scelte tra rappresentanti delle istituzioni, di organismi od enti italiani, nonché studiosi delle materie rientranti nella competenza delle CGIE, rimborsandone le eventuali spese di viaggio e soggiorno. Agli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero degli affari esteri.

4. Il presidente è tenuto comunicare l'ordine dei lavori di ciascuna sessione del CGIE al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati, i quali, ove lo ritengano opportuno, potranno designare fino a tre parlamentari non eletti all'estero appartenenti alle Commissioni permanenti competenti per materia che parteciperanno ai lavori del CGIE con solo diritto di parola.

Art. 32.

1. Il Ministro degli affari esteri è presidente del CGIE.

2. Il CGIE elegge nel suo seno il Segretario generale che convoca l'assemblea plena-

ria e il Comitato di presidenza, ne dirige i lavori e dà esecuzione alle decisioni assunte.

3. In apertura delle riunioni dell'assemblea plenaria e del Comitato di presidenza, il Ministro degli affari esteri, o il Sottosegretario da lui delegato, svolge una relazione sulle attività del Governo a favore degli italiani nel mondo.

Art. 33.

1. Il CGIE è convocato dal Segretario generale in via ordinaria due volte all'anno. Esso può essere inoltre convocato in via straordinaria, su motivata richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti, non oltre il ventesimo giorno dalla data del deposito della richiesta di convocazione presso la Segreteria generale. Fra la data di convocazione e quella della riunione devono trascorrere almeno venti giorni, salvo casi di particolare urgenza per i quali il Segretario generale può stabilire un termine minore, non inferiore a dieci giorni.

2. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

3. Il CGIE esamina ed approva la relazione annuale e le prospettive delle comunità italiane all'estero di cui all'articolo 27, nonché tutti gli argomenti attinenti ai compiti istituzionali che gli vengano sottoposti dal Comitato di presidenza.

4. Il CGIE può deliberare di affidare la rappresentanza delle comunità italiane che vivono in Paesi privi di un COMITES ad uno o più consiglieri residenti in Paesi limitrofi o nell'area continentale di competenza.

Art. 34.

1. Il CGIE si articola in:

- a) assemblea plenaria;
- b) Comitato di presidenza, composto dal Segretario generale, dal vice segretario gene-

rale, dai segretari e vice segretari continentali e dai presidenti delle commissioni tematiche e da due rappresentanti delle regioni di cui all'articolo 29, comma 1;

c) commissioni per le aree continentali: Europa ed Africa del Nord, America Latina, Paesi anglofoni - Australia, Canada, Stati Uniti e Repubblica Sudafricana, si riuniscono almeno due volte l'anno nelle proprie aree continentali e sono composte dai rappresentanti eletti dai COMITES e dai presidenti dei COMITES della rispettiva area continentale, e sono presiedute dal vice segretario generale eletto per ogni area. Ogni commissione continentale elegge tra i suoi membri, delegati al CGIE, un segretario ed un vice segretario. Alle riunioni delle commissioni continentali possono partecipare: gli assessori regionali con delega all'emigrazione, o presidenti di regione ove non vi sia un assessore con delega all'emigrazione, e i presidenti delle province autonome o loro delegati e i parlamentari della circoscrizione estero, senza diritto di voto;

d) commissioni di lavoro tematiche, che il CGIE può istituire fino ad un massimo di cinque, che si riuniscono quando e dove necessario, compatibilmente con il bilancio del CGIE;

e) gruppi di lavoro per specifici argomenti che l'assemblea plenaria costituisce laddove ne ravvisi la necessità.

2. Per la validità delle riunioni del Comitato di presidenza è necessaria la metà più uno dei componenti. Il CGIE e il Comitato di presidenza adottano le proprie deliberazioni a maggioranza dei partecipanti.

3. I rappresentanti delle regioni e i parlamentari delle circoscrizioni estere non hanno diritto a rimborsi spese a carico del CGIE.

Art. 35.

1. Le riunioni dell'assemblea plenaria, del Comitato di presidenza, delle commissioni di

lavoro e dei gruppi di lavoro si tengono presso il Ministero degli affari esteri, salvo diversa decisione del Comitato di presidenza. Le assemblee plenarie del CGIE sono pubbliche.

2. Le riunioni delle commissioni per le aree continentali si tengono a rotazione nei diversi Paesi delle rispettive aree.

3. Le commissioni per le aree continentali hanno il compito di redigere annualmente sulla base delle relazioni e rapporti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, un rapporto sui processi di integrazione delle comunità italiane residenti nelle aree di loro pertinenza, sullo stato dei diritti delle stesse comunità e sui contenziosi bilaterali aperti tra l'Italia ed i Paesi dell'area che hanno riflessi sulla situazione delle comunità italiane ivi residenti. Sulla base delle predette relazioni e rapporti il CGIE predispose un piano d'interventi da realizzare, che viene comunicato al Governo, alle Commissioni parlamentari competenti e alle regioni, ed inserito come allegato nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

4. Le riunioni del CGIE sono convocate dal Segretario generale e le riunioni delle Commissioni continentali sono convocate dal Segretario continentale.

Art. 36.

1. Il Comitato di presidenza si riunisce almeno sei volte all'anno, di cui due volte in margine alle riunioni del CGIE.

2. Il Comitato di presidenza cura la preparazione e lo svolgimento regolare dei lavori del CGIE, gli opportuni contatti con gli organismi interessati alle sue attività, l'elaborazione della relazione annuale ed il coordinamento delle attività delle commissioni, sceglie e indica le priorità di spesa per l'attività del CGIE e ne valuta il bilancio consuntivo.

3. Il Comitato di presidenza fissa l'ordine del giorno delle sessioni plenarie, tenendo conto delle segnalazioni e richieste che gli

sono tempestivamente trasmesse dalle commissioni continentali e dai membri del CGIE.

4. In occasione delle riunioni del CGIE, del Comitato di presidenza, delle commissioni per le aree continentali e delle commissioni di lavoro, il Comitato di presidenza può autorizzare di volta in volta la partecipazione sia di esperti sia di qualificati rappresentanti di amministrazioni dello Stato diverse da quelle previste all'articolo 31, nonché di enti pubblici ed associazioni aventi specifico interesse alle questioni da trattare. Il CGIE provvede alle eventuali spese di viaggio e soggiorno.

5. Il Comitato di presidenza riferisce al CGIE sull'attività svolta con apposita relazione scritta.

Art. 37.

1. Il CGIE ed i suoi organi interni si avvalgono del supporto di personale di segreteria dipendente da pubbliche amministrazioni, all'uopo comandato, il cui numero e le cui qualifiche sono determinati con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

2. La segreteria del CGIE ha sede presso il Ministero degli affari esteri ed è affidata ad un funzionario della carriera diplomatica di qualifica non inferiore a consigliere d'ambasciata.

3. Il funzionario di cui al comma 2 e il personale di segreteria non possono essere contemporaneamente addetti ad alcun altro incarico all'interno della pubblica amministrazione.

Art. 38.

1. Prima di ogni riunione del CGIE i membri del CGIE eletti all'estero si riuniscono presso la rappresentanza diplomatica

nel Paese di residenza per esaminare i problemi dei connazionali residenti in quel Paese in relazione agli argomenti all'ordine del giorno del CGIE.

2. Almeno una volta l'anno i membri del CGIE eletti all'estero si riuniscono presso la rappresentanza diplomatica nel Paese di residenza insieme ai consoli ed ai presidenti dei COMITES ivi costituiti. A tali riunioni sono altresì invitati i parlamentari eletti all'estero. Le spese di viaggio e soggiorno dei membri del CGIE sono a carico del bilancio del CGIE stesso.

Art. 39.

1. Ai membri del CGIE che partecipano alle riunioni previste della presente legge spettano il pagamento delle spese di viaggio, nonché un rimborso forfetario per le spese di vitto e alloggio sostenute nel periodo di permanenza nella sede della riunione, di importo pari a euro 250 giornaliero. Il Ministero degli affari esteri può modificare l'ammontare della diaria con proprio decreto al fine di adeguare la diaria stessa all'andamento dei prezzi. La diaria è ridotta della metà per i residenti nella sede stessa dove si tiene la riunione. La diaria è aumentata della metà per il Segretario generale del CGIE e i segretari generali continentali. È aumentata di un quarto per il vicesegretario generale e i vicesegretari continentali e i presidenti di commissioni tematiche istituite. Agli stessi membri spetta inoltre un rimborso forfetario, pari a euro 1.500 annui, aumentato a euro 2.500 annui per i componenti del Comitato di presidenza e a euro 3.500 annui per il Segretario generale del CGIE e a euro 3.000 per il vicesegretario del CGIE, per le spese telefoniche e postali. I membri del CGIE hanno diritto alla copertura assicurativa per malattia e infortuni durante i periodi di riunione. Il periodo di permanenza per il quale sono corrisposti i rimborsi forfetari per le spese di vitto e alloggio comprende

un giorno precedente la data di inizio della riunione e un giorno successivo alla stessa, per coloro che non sono residenti nella sede della riunione. Per coloro che provengono da un altro continente la diaria è corrisposta per due giorni precedenti e due giorni successivi alla riunione stessa.

Art. 40.

1. In caso di cessazione di un membro del CGIE, il COMITES che lo ha eletto procede all'elezione di un sostituto con le modalità previste all'articolo 2, comma 5. Il sostituto resta in carica fino al compimento del periodo per il quale era stato eletto il membro sostituito.

Art. 41.

1. Per l'espletamento delle sue funzioni istituzionali il CGIE può avvalersi della collaborazione di professionisti esperti nelle materie di sua competenza, opportunamente retribuiti per le loro prestazioni.

2. Per le proprie attività istituzionali il CGIE può avvalersi anche di risorse provenienti da atti di liberalità e di finanziamenti di enti e istituti pubblici e privati, nel rispetto della normativa vigente.

3. I vicesegretari generali eletti in rappresentanza delle aree continentali possono avvalersi, per lo svolgimento delle riunioni continentali, della collaborazione di personale di segreteria da reperire nel luogo della riunione.

CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 42.

1. Le spese del CGIE gravano su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri. Il Comitato di presidenza indica alla Segreteria le priorità per la predisposizione del preventivo di spesa e valuta il relativo consuntivo.

2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in 18 milioni di euro per l'anno 2010 e in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Gli stanziamenti necessari a fare fronte agli oneri derivanti dalle elezioni per il rinnovo dei COMITES sono determinati con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato relativa agli esercizi finanziari cui le spese stesse si riferiscono.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 43.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la legge 6 novembre 1989, n. 368, e la legge 23 ottobre 2003, n. 286, nonché il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1998, n. 329, sono abrogati.

